

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati

Dott. Elena Riva Crugnola Presidente

Dott. Amina Simonetti Giudice relatore

Dott. Guido Vannicelli Giudice

ha pronunciato, a seguito della camera di consiglio del 6 febbraio 2020, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. N. 32043/18 promossa da:

S.R.L. con sede legale in Firenze , codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze R.E.A numero in
persona del proprio legale rappresentante e Presidente della società
rappresentata e difesa dall'Avv. presso il cui studio in Firenze,
è elettivamente domiciliata, PEC
Attrice opponente
Contro
S.P.A. in Amministrazione Giudiziaria (già in Amministrazione Straordinaria) (CF e P. I.V.A.
), in persona dell'Amministratore giudiziario, elettivamente
domiciliata in Milano, presso lo studio dell'Avv. (C.F.
che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti allegata telematicamente all'atto di costituzione del
30.10.2019, PEC:
Convenuta opposta
Conclusioni Attrice opponente:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo di Milano in accoglimento della presente opposizione e per i motivi ivi
esposti:
In via preliminare e assorbente, in rito:
Dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in monitorio per essere competente a decidere sulla
domanda, in base all'art.28 dello Statuto sociale e/o ex art.10 della scrittura privata tra le parti del
30.07.1999, il Collegio Arbitrale e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo
opposto n. \(\sqrt{2018 del 14/05/2018} - RG. \(\sqrt{2018 emesso in data} \) \(2018. \)
Sempre in via preliminare e assorbente, in merito:
Accertare e dichiarare che i dedotti finanziamenti sono in realtà versamenti/conferimenti "in conto
capitale" e che non vi è alcun diritto alla restituzione delle somme eventualmente versate in quanto

compreso nell'oggetto della cessione di quote del 17.07.2017. Accertare e dichiarare, comunque,

prescritti ex art.2949 codice civile i pretesi crediti vantati in sede monitoria ed in questo giudizio di opposizione da parte di Spa in Amministrazione Straordinaria. Accogliere, di conseguenza, l'opposizione e per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. /2018 - RG. /2018 emesso in data 2018. In via preliminare subordinata, assorbente, in merito: Accertare e dichiarare comunque inesigibili e postergati ex art.2467 codice civile, per quanto di ragione e diritto, e comunque prescritti ex art 2946 C.C i pretesi crediti vantati in sede monitoria ed in questo giudizio di opposizione da parte di Spa in Amministrazione Straordinaria. Accogliere, di conseguenza, l'opposizione e per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto /2018 del /2018 - RG. | /2018 emesso in data In via principale, nel merito: Accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo n. 2018 del 2018 - RG. 2018 emesso in 2018 illegittimo ed inammissibile per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e segg. c.p.c per i motivi di cui in narrativa, per la carenza probatoria circa la debenza delle somme richieste e per la inesigibilità del credito ceduto, peraltro, a : conseguentemente revocarlo, o annullarlo, o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio CAP, IVA e spese generali. In via istruttoria: Si insiste nell'opposizione alle prove richieste dall'opposta per i motivi dedotti ai paragrafi 6.1 e 6.2 della nostra 3° memoria ex art.183/6° c.p.c e qualora il Tribunale non ritenga di accedere alla nostra tesi di conferimento/capitale di rischio, si insiste perché venga ammessa la CTU con il quesito come formulato a pag.7 della nostra 2 memoria ex art.183/6 c.p.c e per la controprova sui capitoli di parte opposta, ove questi siano ammessi, indicando a testi l' di Firenze." Conclusioni convenuta opposta: "Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: In via preliminare ex art. 648 c.p.c.: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2018 R.G. n. emesso dal Tribunale di Milano in data 2018. **Nel merito:** - respingere l'opposizione e le domande ex adverso formulate siccome inammissibili e infondate in fatto e diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento anche in parte delle domande di quest'ultima alla restituzione di tutte le somme versate da in esecuzione del contratto di finanziamento della liquidità corrente o in esecuzione di qualsiasi altro rapporto giuridico con nella misura di Euro 336.547,31 o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa oltre agli interessi legali dal giorno della costituzione in mora sino all'effettivo pagamento oltre il contributo unificato gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. In via istruttoria: Si chiede l'accoglimento dei seguenti capitoli di prova: 1)Vero è che durante le trattative chiese ai rappresentanti di di determinare il corrispettivo per la cessione delle quote del 50% della società sulla base del capitale, delle riserve e dei finanziamenti risultanti dal bilancio e dalla nota integrativa al 31 ottobre 2010. dell'atto di cessione di 2) Vero è che in occasione della sottoscrizione avanti al Notaio quote del 17 luglio 2017 ha richiesto ai rappresentanti di corrispettivo, di versare l'importo di Euro 395.000, già chiesto con lettera dell'8 giugno 2017.

3)Vero è che il rappresentante di	replicò che l'atto di compravendita del notaio
aveva per oggetto la cessione del rapporto sociale tra	e che il rapporto di
finanziamento aveva una natura diversa e il suo	rimborso si doveva affrontare e risolvere
separatamente.	
4)Vero è che negli anni 2010-2018 sono stato consulen	te di curando la contabilità e
la redazione delle bozze di bilancio.	
5)Vero è che ho fornito i seguenti documenti al Dott.	per redigere la perizia del
25 maggio 2015: -statuto sociale (approvato il 14 febb	oraio 2005); - situazione contabile al 31 ottobre
2014; - progetto di bilancio della società	S.r.l. al 31 ottobre 2013 in bozza; -
progetto di bilancio della società	
bilancio della società S.r.l. al 31 otto	obre 2011 in bozza; - fascicolo di bilancio della
società S.r.l. al 31 ottobre 2010 app	provato dall'assemblea dei soci del 28 febbraio
2011.	v
Si indicano quali testi per i capitoli 1), 2) e 3) il	, domiciliato presso
S.p.A. in Milano, e per i capitol	
Firenze,	· · · · ·

In ogni caso:

- con vittoria di spese del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente ai sensi dell'art. 16 bis comma 9-octies D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, come modificato dall'art. 19 comma 1 lett a), n. 2-ter) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 conv. in L. 132/2015.

S.p.a. in Amministrazione Straordinaria ¹ ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 18	RG
/2018, emesso il 2018 e notificato il 14 Maggio 2018 contro	S.r.l. ²
per il pagamento della somma di \in 336.547,31, oltre interessi e rimborso spese, a titolo di restit	uzione
dei finanziamenti soci effettuati dalla socia ricorrente (già	³) alla
debitrice ingiunta negli anni dal 2000 al 2003.	
Con atto di citazione ⁴ notificato il 22.6.18 la società S.r.l. ha proposto oppos	sizione
verso il decreto ingiuntivo eccependo preliminarmente l'incompetenza del giudice adito in forz	a della
clausola statutaria n. 28 di compromesso per arbitrato rituale.	

La società ha inoltre eccepito nel merito:

di fusione a rogito del notaio , n. rep. - racc.

⁴ ritualmente notificato



¹ In seguito anche solo:

² In seguito anche solo: In seguito anche s

- la prescrizione ex art. 2949 c.c. del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di finanziamento,
- la postergazione del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di finanziamento ex art. 2467 c.c.,
- la carenza di legittimazione attiva di spa in relazione alla cessione delle partecipazioni sociali avvenuta il 17.7.2017 che avrebbe comportato anche il trasferimento della titolarità dell'eventuale credito,
- la causa di finanziamento degli apporti di denaro da parte della socia, assumendo che si era trattato di apporti in conto capitale.

Sulla base di tali eccezioni ha chiesto la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto.

s.p.a. in AS si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la provvisoria esecutività del credito ex art. 648 c.p.c., deducendo in particolare:

- che il credito vantato è provato dalle scritture contabili dell'attrice/opponente in particolare nelle note integrative ai bilanci al 31 ottobre 2011,2012,2013 e al bilancio 2014;
- che la clausola arbitrale non si applicherebbe perché: a) essendo controverso il diritto alla restituzione di un finanziamento il rapporto dedotto non afferisce al rapporto sociale ed esula dal campo di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuo; b) non essendo socia al momento della domanda giudiziale di restituzione dei finanziamenti non può essere vincolata alla clausola compromissoria contenuta nello statuto della Immobiliare;
- che sia l'eccezione di prescrizione ex art. 2949 c.c. sia quella di postergazione ex 2467 c.c. dei finanziamenti sono infondate.

In corso di causa spa in Amministrazione straordinaria è stata oggetto di sequestro penale totalitario ai sensi del Codice delle Misura di Prevenzione e si è costituita in persona dell'Amministratore Giudiziario; in considerazione di ciò, ovvero per consentire alla società opposta rappresentata non più dagli organi della procedura di Amministrazione Straordinaria, ma dall'Amministratore Giudiziale nominato dal Tribunale di , autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro preventivo di tutta la società, di costituirsi nel processo, la causa ha subito alcuni rinvii. Riassunte così le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.

Il rapporto giuridico dedotto in giudizio da S.p.a. in amministrazione giudiziale (attrice in senso sostanziale) in ricorso monitorio ha ad oggetto il credito vantato nei confronti della a titolo di finanziamento soci; l'allegazione contenuta in ricorso circa la causa del credito, erogazione di denaro alla società da parte della socia a titolo di mutuo/finanziamento, porta a ricondurre la causa petendi dell'azione e il fatto genetico del credito nell'ambito delle vicende inerenti i rapporti sociali

35	59a1d	##
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cb247529fbd216d86be10801bacbe35	Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1dc643dd9ce17e61d6cf1df629f59a1d	Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Seria#: 76caff
ίĒ	ίĒ	ίĪ

srl e spa quale sua socia. La riconducibilità al rapporto sociale dei finanziamenti delle socie, tra cui all'epoca frova conferma nel fatto che i finanziamenti sono stati oggetto di accordo e regolamento nel patto parasociale concluso il 30.7.1999 dalle due socie di srl, spa (poi spa) e Inc (doc. 5 opponente).

Il rapporto dedotto in giudizio, ricondotto alla categoria dei rapporti sociali sulla base della prospettazione di spa in ricorso ex art 633 cpc, rientra nell'ambito di operatività della valida clausola statutaria n. 28 di compromesso.

Detta clausola, infatti, reca testualmente: "Fatta eccezione per le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, qualunque altra controversia dovesse sorgere tra i soci, oppure fra i soci e la società e/o l'organo amministrativo od alcuno dei suoi membri o fra aventi causa di un socio tra di loro e/o con la società o con altri soci e tra la società e l'organo amministrativo od alcuno dei suoi membri, in dipendenza dei rapporti sociali e/o del presente statuto e ciò anche in caso di liquidazione della società, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un Collegio di tre arbitri che giudicherà ritualmente e secondo diritto. Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Milano".

Risulta, infine, irrilevante che alla data di proposizione dell'azione monitoria spa non fosse più socia di srl, avendo ceduto la sua partecipazione sociale in Imm. srl a terzi, perché ciò che rileva ai fini dell'applicabilità della clausola compromissoria è che la qualità di socio sussista al momento genetico del rapporto giuridico, finanziamento, e non in quello della proposizione della domanda giudiziale di restituzione delle somme erogate.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, l'eccezione di compromesso proposta con l'opposizione dalla società va accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo N. 18, nullo in quanto emesso dall'Autorità Giudiziaria nonostante la clausola compromissoria (Cfr. Cass. N. 5265 del 4.3.2011), va revocato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore di spese generali, ce a carico di spa in Amministrazione Giudiziale in euro 5.800,00 oltre al rimborso delle spese generali, ce a IVA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:



1. Accoglie l'opposizione proposta dalla società s.r.l. e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 18 emesso dal Tribunale di Milano incompetente rientrando la controversia nella competenza del collegio Arbitrale.

2.Condanna S.p.a. in amministrazione giudiziale al pagamento delle spese processuali a favore di s.r.l. liquidate in complessivi euro 5.800,00 oltre al rimborso spese generali, C.P.A. e Iva come per legge.

Milano, 6 febbraio 2020

Il Giudice est.

Amina Simonetti

Il Presidente

Elena Riva Crugnola

